



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Oggetto:

Enrico Scoditti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Silvia Vitro	Consigliere
Massimo Falabella	Consigliere Rel.
Eduardo Campese	Consigliere

Opere
dell'ingegno -
Disconoscimento
della paternità
dell'opera -
Azione relativa -
Natura

27/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16022 R.G. anno 2025 proposto da:

,
e
, rappresentate e difese dagli
avvocati Angelo Bonetta, Marco Passalacqua, presso il quale sono
domiciliate, e Luca Monosi;

ricorrenti

contro

e
, rappresentati e difesi
dall'avvocato ;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1546/2025 depositata il 3 giugno 2025 della
Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026
dal consigliere relatore Massimo Falabella.



**FATTI DI CAUSA**

1. — e , fratelli dell'artista , deceduto nel 1963, hanno agito avanti al Tribunale di Milano domandando l'accertamento della falsità di alcune opere, attribuite al maestro, che erano nella disponibilità del collezionista danese , il quale aveva dichiarato di esserne divenuto proprietario per averle acquistate dal defunto . Gli attori hanno dedotto di avere interesse ad agire, ai sensi degli artt. 20 e 23 l. aut. (l. n. 633/1941), o, in subordine, ai sensi degli artt. 7 e 8 c.c., ai fini del disconoscimento della paternità delle opere nei confronti di tutti i soggetti affermatasi attuali proprietari delle medesime: e cioè, il predetto , oltre che , e , eredi di , che le avevano rivendicate.

Le , nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di interesse ad agire degli attori, rilevando che fra i diritti tutelati dalla legge sul diritto d'autore non poteva ritenersi compreso quello relativo all'autenticazione di un'opera, venendo al riguardo in questione un accertamento autonomo di fatti storici; le dette convenute hanno altresì eccepito l'inapplicabilità delle norme di cui alla richiamata legge, posto che l'azione diretta al disconoscimento della paternità dell'opera risultava riservata all'autore della medesima.

Il Tribunale di Milano, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, ha definito il giudizio con sentenza di accertamento della non autenticità delle opere in contestazione.

2. — Ne è seguito il gravame proposto dalle : gravame cui hanno resistito i e che la Corte di appello di Milano ha respinto con sentenza del 3 giugno 2025.

3. — Avverso quest'ultima pronuncia , e hanno proposto un ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo.





Resistono con controricorso e . Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Vengono denunciate per cassazione la falsa applicazione degli artt. 6, 20 e 23 l. aut. e la violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione agli artt. 20 e 23 della legge testé citata. Si lamenta che la Corte di appello abbia «ritenuto l'esistenza di un diritto, autonomamente apprezzabile, di disconoscere la paternità di un'opera d'arte e, conseguentemente, l'astratta ammissibilità di un'azione di mero accertamento negativo dell'autenticità della stessa»; la stessa Corte avrebbe inoltre errato nel reputare «concretamente ammissibile l'azione esercitata da e in ragione del loro asserito 'interesse morale' ad impedire la circolazione di opere falsamente attribuite dal fratello». Viene rilevato che ove un'opera falsamente attribuita a un artista arrechi disdoro all'autore o ai prossimi congiunti dello stesso, il diritto leso è «quello relativo all'identità, alla reputazione o al nome in sé dell'artista e non il diritto morale d'autore», il quale «si costituisce solo mediante la creazione dell'opera». È aggiunto che «l'azione, comunque qualificata, doveva essere dichiarata in concreto inammissibile per difetto dell'interesse ad agire, non avendo gli attori mai allegato in cosa consisterebbe la lesione del diritto asseritamente esistente fatto valere in giudizio», ma si erano limitati ad affermare un loro interesse *in re ipsa*.

2. — La Corte di appello ha in sintesi ritenuto ammissibile l'azione volta al riconoscimento dell'autenticità dell'opera d'arte e ha reputato che tale azione ben potesse essere esperita dagli eredi dell'artista, legittimati a far valere il diritto morale d'autore, a norma degli artt. 20 e 23 l. aut.. «Diversamente», ha osservato, «verrebbe inevitabilmente a restringersi l'ambito di tutela previsto e disciplinato dalla legge sul diritto d'autore: affermare che l'accertamento dell'autenticità dell'opera non possa essere oggetto di tutela giurisdizionale, una volta venuta





meno la possibilità per l'artista di autenticare l'opera — come nel caso del suo decesso — priverrebbe di significato la disposizione di cui all'art. 23 l. aut., che riconosce, alla morte dell'autore, l'esercizio del diritto di cui all'art. 20 *'senza limite di tempo'* agli eredi di quest'ultimo». Pur dovendosi escludere, ad avviso della Corte di merito, che la l. n. 633/1941 regoli espressamente il diritto dell'autore di disconoscere l'opera e che vi siano altre disposizioni normative che prevedano un'autonoma tutela privatistica contro le false attribuzioni di paternità, «non può non riconoscersi, in capo agli eredi, un interesse anche morale al conseguimento di una pronuncia di accertamento negativo della paternità di un'opera d'arte». Dopo aver sottolineato che al diritto d'autore era assegnata anche una tutela di tipo pubblicistico, il Giudice distrettuale ha evidenziato che l'art. 20 l. aut. non opera in maniera «unidirezionale»: in tal senso, secondo la Corte di appello, i fratelli dell'artista vantavano un interesse morale ad impedire la circolazione di opere falsamente attribuite all'artista loro congiunto, anche a tutela della reputazione e dell'identità artistica di quest'ultimo, e la finalità pubblicistica di garantire la certezza e correttezza dei traffici giuridici aventi ad oggetto opere d'arte — unita alla valorizzazione dell'attività artistica oggetto di tali traffici — imponeva una tutela idonea ad impedire la circolazione di opere falsamente attribuite ad artisti di rinomata fama e notorietà.

3. — Ciò posto, è necessario anzitutto esaminare l'eccezione dei controricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, essendo caduto il giudicato interno sull'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, per cui gli stessi erano legittimati ad agire anche ai sensi degli artt. 7 ss. c.c..

Si legge nella sentenza di primo grado — cui il Collegio ha accesso, essendo stata prospettata una questione processuale — che anche ove si volesse aderire all'orientamento che esclude dalla sfera di applicabilità dell'art. 23 l. aut. l'ipotesi di attribuzione ad un autore di





un'opera che non è stata da lui creata, dovrebbe ritenersi che il problema della legittimazione attiva, dopo la morte dell'autore, debba essere risolto ai sensi dell'art. 8 c.c.: pertanto, ad avviso del Tribunale, gli attori, che avevano dichiarato in citazione di aver interesse ad agire ai sensi degli artt. 20 e 23 della l. aut., «o in subordine ai sensi degli artt. 7 e 9 c.c.», dovevano ritenersi legittimati ad agire a tutela dei diritti azionati.

Nell'atto di appello le odierne ricorrenti hanno censurato questa ricostruzione rilevando, in particolare, che le domande attrici, aventi ad oggetto l'apposizione, sulle opere, delle indicazioni attestanti la non autenticità delle medesime ex art. 169 l. aut., oltre che la pubblicazione della decisione su un quotidiano a diffusione nazionale, non potevano trovare accoglimento in base agli artt. 7 ss. l. aut..

Tanto basta per ritenere che nel corso del giudizio il tema della tutelabilità del disconoscimento sotto il profilo del diritto al nome sia restato aperto: non vi è stata alcuna acquiescenza delle rispetto al riconoscimento del diritto dei di ottenere l'accertamento della non autenticità delle opere in base alla previsione dell'art. 8 c.c..

4. — Una seconda eccezione pregiudiziale dei controricorrenti si raccorda al rilievo per cui le odierne istanti, nel corso del giudizio di merito, «avevano sostenuto la legittimazione dell'autore al disconoscimento dell'opera e dunque non la natura 'reale' dell'azione ex art. 20 l. aut.»; si osserva, al riguardo, che le eredi non avevano impugnato l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui le medesime avevano eccepito «l'inapplicabilità delle norme di cui alla legge sul diritto d'autore atteso che le iniziative di rifiuto o di disconoscimento della paternità dell'opera sarebbero riservate esclusivamente all'autore dell'opera».

Anche tale eccezione va disattesa. Non può essersi formato alcun giudicato interno sulla mera presa d'atto, da parte del Tribunale, di





quanto le attuali ricorrenti avevano affermato nel primo grado di giudizio: e ciò in quanto il giudicato interno si forma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile 2019, n. 10760). Nel caso in esame nemmeno i assumono che il detto Tribunale abbia tratto alcuna conclusione dalla richiamata difesa delle . Ciò implica che la questione relativa all'individuazione della disciplina normativa attraverso cui far valere il disconoscimento dell'opera — questione che investe il giudizio di diritto — ben possa avere ingresso in sede di legittimità.

5. — Tanto detto, l'assunto delle ricorrenti circa l'estraneità al diritto morale d'autore del diritto, o meglio della facoltà, di disconoscere la paternità dell'opera merita condivisione.

6. — In termini generali, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale (Cass. 3 novembre 2023, n. 30510; Cass. 30 novembre 2017, n. 28821). In tal senso, si è precisato che l'azione di mero accertamento volta ad ottenere una pronuncia di autenticità dell'opera artistica non è ammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesa all'affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possono essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d'incertezza (Cass. 9 febbraio 2025, n. 3231): l'accertamento sull'autenticità dell'opera, come l'accertamento di ogni fatto storico, non può costituire autonomo oggetto della tutela giurisdizionale; si è avuto così modo di rilevare che i fatti storici possono *«costituire soltanto la mera premessa, incidentalmente verificata, del prodursi di un effetto giuridico positivo per l'attore (il diritto soggettivo)*





internazionale, nell'art. 6-*bis* della Convenzione di Unione di Berna, e che, del resto, la prospettiva comparativistica consegna un quadro in cui diversi ordinamenti europei — quello tedesco, quello francese, quello svizzero, quello del Regno unito — *«non affidano al diritto d'autore la protezione dell'interesse dell'artista al disconoscimento della paternità»*.

Parimenti, nell'ordinamento italiano, la legge non annovera tra i diritti morali d'autore la facoltà di negare la detta paternità: l'art. 2577 c.c. e l'art. 20 l. aut. non ne fanno effettivamente menzione e, del resto, tale situazione giuridica soggettiva non si identifica col diritto, previsto dall'art. 142 della stessa legge, di ritirare l'opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali: previsione, questa, che consente all'autore di opporsi alla circolazione della stessa sul presupposto che la stessa non sia più rappresentativa della sua identità, umana o artistica, ma che non attribuisce all'autore un vero e proprio diritto di disconoscere l'opera che gli venga attribuita.

9. — L'assenza di una previsione legislativa che includa nel diritto morale d'autore la facoltà di disconoscere la paternità dell'opera ha una sua precisa ragione.

La detta facoltà, a differenza di quella di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti che possano recare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore, non ha ad oggetto un'opera dell'ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del diritto dell'autore «sull'opera»; è piuttosto un potere rientrante nel diritto della persona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identità personale, segnatamente una identità artistica. E infatti, come è stato osservato in un apprezzato contributo sul tema, *«la disciplina del diritto morale d'autore ha la finalità di proteggere la personalità dell'autore quale si manifesta nella sua opera»* e ha una *«funzione protettiva del legame ideale esistente tra l'opera ed il suo autore»*, mentre nel falso





d'arte «ciò che si sfrutta non è un'opera altrui, ma la fama, la notorietà che un autore si è conquistato grazie alle sue 'vere' opere».

Per tale ragione, secondo autorevole dottrina, nell'ipotesi del disconoscimento della paternità dell'opera «può esservi soltanto lesione del nome o anche della reputazione dell'uomo, apparente autore, sicché l'azione da lui svolta riposa su di un diverso diritto della personalità».

10. — Reputa il Collegio che la facoltà di disconoscere la paternità dell'opera esuli effettivamente dal diritto d'autore e vada piuttosto ricondotta nella sfera in cui si inscrivono i poteri che spettano al soggetto in relazione alla paternità dei propri atti, i quali includono il potere di opporsi alla falsa attribuzione di azioni che siano rilevanti nell'apprezzamento sociale della personalità. Merita di essere richiamato, in proposito, il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa S.C., secondo cui l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome (così Cass. 22 giugno 1985, n. 3769).

11. — La prima censura formulata col motivo di ricorso è dunque fondata.

12. — Non può dirsi altrettanto della seconda.

13. — L'azione diretta alla tutela del diritto al nome, cui è necessario far riferimento avvalendosi dell'analogia, può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o





indebitamente usato, abbia un interesse alla tutela di esso che sia fondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8 c.c.): ragioni che il legislatore ha volutamente indicato nel modo più generico, demandando così all'interprete di selezionarle caso per caso.

Come ricordato dalle stesse ricorrenti, i _____, nell'agire in giudizio, hanno dedotto di essere «da sempre attivi nella tutela del nome e dell'immagine» dell'artista _____, «anche in ragione delle sempre più frequenti contraffazioni dell'opera del loro congiunto», tant'è che, sia per promuovere la ricerca e lo studio dell'opera del Maestro, sia anche per prevenire la circolazione di opere apocrife, avevano istituito l'Archivio Opera _____, poi divenuta Fondazione _____, alla quale si rivolgono coloro che sono interessati a conoscere se un'opera sia ascrivibile alla mano del noto artista e, in caso affermativo, ad ottenere l'inserimento nelle catalogazioni ufficiali.

In tal modo, gli odierni controricorrenti hanno chiarito di avere un preciso interesse alla preservazione del prestigio di cui gode, nel mondo dell'arte, _____: interesse che, per essere riferito a un familiare, non può non ritenersi basato sulle ragioni cui fa riferimento l'art. 8 c.c.. L'interesse in questione viene particolarmente in rilievo nell'ipotesi di circolazione di opere che, in quanto falsamente attribuite all'artista, possono rivelarsi idonee ad appannare il credito di cui quest'ultimo beneficia. Non era del resto necessario allegare e provare che la diffusione di questo o quel falso d'autore avesse sortito effetti particolari in danno dei controricorrenti, attori in giudizio: il nome della persona — cui per analogia va associata l'identità dell'artista — può essere infatti oggetto di tutela nel caso di indebito uso che altri ne faccia, ai sensi degli artt. 7 ed 8 c.c., ove detto uso comporti un pregiudizio anche meramente potenziale, oltre che di ordine esclusivamente morale (Cass. 27 luglio 1978, n. 3779).

14. — La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la





decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

15. — Va enunciato il seguente principio di diritto:

«La falsità dell'attribuzione di un'opera a un determinato autore, che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionale alla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamento non già dell'azione volta a tutelare il diritto morale d'autore previsto dall'art. 20 l. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di un diritto della personalità dell'interessato riferito alla sua identità di artista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome; quest'ultima azione è esperibile anche da chi è portatore di un interesse basato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quanto previsto dall'art. 8 c.c.».

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 27 marzo 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti

